

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI  
E SINTESI DEL RICORSO DAVANTI AL T.A.R. LAZIO - ROMA – SEZ. IBIS – R.G.  
1421/2019**

\*\*\*

**Sintesi del ricorso e dei motivi aggiunti**

Il signor **Cecchini Nicola**, nato a Castiglione del Lago (PG) il 5 novembre 1990 e residente in Tuoro Sul Trasimeno (PG), alla Via Montessori n. 6 – C.F. CCCNCL90S05C309N, difeso dall'Avv. Michele Lioi, con **ricorso** del 14 gennaio 2019 impugnava, davanti al TAR Lazio – sede di Roma, sez. Ibis, i seguenti atti: d.m. del 14 novembre 2018, n.237 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (**doc. 2** ricorso principale), di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare: dell'allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1012 (**doc. 3** ricorso principale) e dell'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.316 (**doc.4** ricorso principale). Entrambe le collocazioni non utili ai fini della vittoria del concorso;- della nota del Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi e di accesso interno al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del 5 dicembre 2018 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0020410 (**doc. 5** ricorso principale); - della nota del Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi e di accesso interno al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del 21 dicembre 2018 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0028272 (**doc. 6** ricorso principale); nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi. Successivamente, con **ricorso per motivi aggiunti del 26 marzo 2019** il Cecchini impugnava i seguenti atti: d.m. del 1° febbraio 2019, n.22 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (**doc. 1** motivi aggiunti del 26 marzo 2019 ), di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come rettificata a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare: l'allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1014 (**doc. 2** motivi aggiunti 16 marzo 2019) e l'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d.

discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.319 (**doc.3** motivi aggiunti 26 marzo 2019). Entrambe le nuove collocazioni risultano deteriori rispetto a quelle precedenti e comunque non utili ai fini della vittoria del concorso; nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi”. In seguito, con **ricorso per motivi aggiunti del 20 maggio 2019**, con il patrocinio congiunto degli Avv.ti Michele Lioi ed Alessandro Graziani, il Cecchini impugnava i seguenti atti: d.m. del 1° aprile 2019, n.176 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (**doc. 1** motivi aggiunti 20 maggio 2019), di approvazione della rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare: l’allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1015 (**doc. 2** motivi aggiunti 20 maggio 2019) e, ove occorrente, l’Allegato B (graduatoria elaborata per l’attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.319 (**doc. 3** motivi aggiunti 20 maggio 2019). La nuova collocazione nella graduatoria generale risultava peggiore rispetto a quella precedente e comunque non utile ai fini della vittoria del concorso; - del d.m. del 21 maggio 2019, n.281 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (**doc. 1** motivi aggiunti 20 maggio 2019), di approvazione della rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare si impugna: l’allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1016 (**doc. 2** motivi aggiunti 20 maggio 2019) e, ove occorrente, l’Allegato B (graduatoria elaborata per l’attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.319 (**doc. 3** motivi aggiunti 20 maggio 2019 ). La nuova collocazione nella graduatoria generale è peggiore rispetto a quella precedente e comunque non utile ai fini della vittoria del concorso; nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi. Entrambi i ricorsi per motivi aggiunti venivano proposti dal ricorrente in ragione del fatto che, con gli atti sopravvenuti impugnati dal Cecchini, erano state approvate nuove graduatorie che tuttavia rimanevano lesive degli interessi del ricorrente che rimaneva collocato fuori dalla parte utile. Tutti gli atti sopra citati venivano notificati anche ai controinteressati Sig.ri Michele Pascolini –

vincitore del concorso poiché n. 147 della graduatoria generale e n. 54 della graduatoria con riserva - e Antonio Tommasin – vincitore collocatosi in posizione 168 della graduatoria generale.

Di seguito una breve sintesi dei motivi d’impugnazione, di fatto i medesimi sia per il ricorso principale che per quelli per motivi aggiunti.

### **FATTO**

Il signor Nicola Cecchini, avendo già collaborato con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco come “discontinuo” e disponendo dei necessari titoli di studio, ha partecipato al concorso per titoli ed esami a 250 posti bandito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con D.M. del 18 ottobre 2016, n.676 (**doc. 1** ricorso principale) per essere assunto presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Cecchini, in virtù della pregressa collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si è collocato non solo nella graduatoria generale, ma anche in quella dei c.d. riservisti discontinui. Ossia la graduatoria riservata a coloro che, seppur con discontinuità, proprio come il Cecchini, hanno già in passato avuto occasione di esercitare le funzioni di vigile del fuoco.

L’art.7 del suddetto bando ha enunciato, come *“titoli valutabili [quelli] indicati nell’allegato “C” [nonché] i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui al citato allegato “C”...Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale...[ha rinviato al]le tabelle di confluenza”*.

L’Allegato “C”, richiamato dal citato art.7 del bando di concorso, ha individuato, tassativamente, i percorsi di istruzione secondaria di II grado (quinquennali) ritenuti attinenti per le competenze dei Vigili del fuoco. All’interno dei *“percorsi quinquennali degli istituti tecnici”*, il bando di concorso ha ritenuto attinente (e quindi meritevole di punteggio) il diploma rilasciato in *“Chimica, materiali e biotecnologie”*. Ai candidati in possesso di titoli di studio attinenti, conseguiti al termine di percorsi quinquennali di scuola secondaria di II grado, della durata di 5 anni, ai sensi di quanto disposto nel suddetto Allegato “C”, avrebbero dovuto essere conteggiati 8 punti aggiuntivi.

Il Cecchini, infatti, ha conseguito, in data 9 luglio 2009, presso l’Istituto Tecnico Attività Sociali Giordano Bruno di Perugia, il *“Diploma Liceo scientifico Indirizzo Biologico Brocca”* (**doc. 7** ricorso principale). Detta denominazione non deve tuttavia trarre in errore, atteso che, come attestato, in data 26 ottobre 2017, dal Dirigente scolastico dell’Istituto che ha rilasciato il titolo citato, *“l’indirizzo biologico Brocca dell’ITAS “G.Bruno”*, a seguito del d.P.R. 15 marzo 2010, è confluito nell’Istituto Tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica materiali e biotecnologie sanitarie”. Il titolo di studio conseguito dal Cecchini, a prescindere dalla denominazione, è quindi inconfutabilmente equipollente ad un diploma in *“Chimica, materiali e biotecnologie”*. Tale titolo avrebbe quindi legittimato l’assegnazione di 8 punti.

Con grande sorpresa, nella graduatoria finale del concorso di cui al d.m. del 14 novembre 2018, n.237 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, al signor Cecchini è stato assegnato il punteggio di 89.275. In virtù di tale punteggio, il signor Cecchini, è stato collocato nella graduatoria generale, al posto n.1012 e nella graduatoria elaborata per i c.d. discontinui, beneficiari di una riserva del 25% dei posti, al posto n.316, ossia in posti non utili per la vittoria del concorso.

Tale collocazione discende dal mancato riconoscimento degli 8 punti spettanti per il suddetto titolo di studio. Ove fosse stato attribuito il suddetto punteggio (89.275 + 8), il signor Cecchini, con 97.275 sarebbe stato collocato al 17° posto della graduatoria generale e addirittura al 6° posto della graduatoria dei riservisti discontinui.

Con una prima nota, il signor Cecchini ha segnalato all'amministrazione la mancata valutazione del titolo rilasciato dall'Istituto Tecnico Attività Sociali Giordano Bruno di Perugia, precisando, che se anche la dizione era "Diploma Liceo scientifico" lo stesso non era rilasciato da un Liceo scientifico, con la conseguenza che lo stesso doveva essere valutabile.

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, con nota del 5 dicembre 2012 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0020410, richiamando "la comunicazione della Commissione esaminatrice", sul punto ha ribadito che "*il titolo di studio del sig. Cecchini [essendo] stato rilasciato da un Liceo Scientifico ad indirizzo biologico...non è stato valutabile*".

L'amministrazione è stata tratta in inganno dalla dizione del titolo di studio ritenendo (invero grossolanamente) che un "diploma Liceo scientifico" non potesse che essere rilasciato da un Liceo scientifico.

Il sig. Cecchini ha diligentemente precisato che il proprio titolo di studio non solo era stato rilasciato da un Istituto Tecnico (e non già da un Liceo scientifico) ma che lo stesso era riconducibile alle materie attinenti per il Dipartimento dei vigili del fuoco.

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, con nota del 21 dicembre 2018, n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0028272 ha perseverato nell'errore, aggravando (se mai fosse possibile) l'erroneo assetto degli interessi pubblici. Il Dirigente ministeriale ha infatti riportato quanto assunto dalla "Commissione esaminatrice" secondo cui "i diplomi di Ragioniere e Perito commerciale e programmatore, quelli di Perito Agrario e per i Servizi per l'agricoltura e quelli rilasciati dai Licei scientifici, non sono stati ritenuti attinenti alle attività proprie dei Vigili del

fuoco, così come previsto dal bando di concorso”. Per l’effetto, il signor Cecchini è stato inserito in una posizione non utile di entrambe le graduatorie. Con d.m. del 1° febbraio 2019, n.22 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali è stata approvata una nuova graduatoria con cui il Cecchini è stato collocato alla posizione n. 1014 della graduatoria generale di cui all’allegato A, ed alla posizione n. 319 della graduatoria dei riservisti al 25% c.d. discontinui di cui all’allegato B. Successivamente, con d.m. del 1° aprile 2019, n.176 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali è stata approvata una nuova graduatoria ed il Cecchini è stato collocato alla posizione n. 1015 della graduatoria generale di cui all’allegato A, ed alla posizione n. 319 della graduatoria dei riservisti al 25% c.d. discontinui di cui all’allegato B. Da ultimo, con d.m. del 21 maggio 2019, n.281 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali è stata approvata un’ulteriore nuova graduatoria con cui il Cecchini è stato collocato alla posizione n. 1016 della graduatoria generale di cui all’allegato A, ed alla posizione n. 319 della graduatoria dei riservisti al 25% c.d. discontinui di cui all’allegato B.

La condotta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta illegittima, per i seguenti

### **MOTIVI**

1) *Sull’interesse ad impugnare. Prova di resistenza.*

Il signor Cecchini, in tutte le graduatorie impuginate, è stato collocato in una posizione non utile.

Ove conseguisse il riconoscimento degli 8 punti dovuti, in virtù del titolo di studio posseduto, lo stesso raggiungerebbe 97.275 punti (89.275 + 8), collocandosi al 17° posto della graduatoria generale e addirittura al 6° posto della graduatoria dei riservisti discontinui. Se anche il Cecchini non avesse nessun titolo di preferenza sui pari merito, nella graduatoria generale di cui all’allegato A sarebbe collocato alla posizione n.19, risultando comunque tra i vincitori.

2) *Violazione dell’art.7 e della tabella di attinenza di cui all’Allegato C del bando di concorso.*

La Commissione esaminatrice deputata alla valutazione dei titoli ha palesemente violato l’Allegato “C” del bando di concorso nella parte in cui lo stesso dichiarava attinente (e quindi meritevole di assegnazione di punteggio), il Diploma di istruzione tecnica, conseguito al termine di un percorso quinquennale presso un istituto tecnico, in “Chimica, materiali e biotecnologie”. Il bando di concorso, in quanto *lex specialis*, doveva essere interpretato letteralmente da parte della Commissione esaminatrice dei titoli.

Sotto il profilo sostanziale, l’attinenza della formazione conseguita dal Cecchini al termine del suddetto percorso di studi quinquennale con le competenze richieste ad un appartenente del Corpo

nazionale dei Vigili del fuoco, è stata già affermata nel bando di concorso. La Commissione esaminatrice non disponeva di alcuna discrezionalità sul punto.

**Se il titolo di studio conseguito dal Cecchini**, nell'anno scolastico 2008/2009, come attestato dal dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico che lo ha rilasciato con nota del 26 ottobre 2017 (**doc. 8** ricorso principale), è **equipollente, equivalente e confluito nell'“l'attuale Diploma Tecnico Chimica materiali e Biotecnologie ad indirizzo sanitario”** e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, **nell'Allegato C al bando di concorso, ha espressamente indicato come valutabile il Diploma di istruzione tecnica rilasciato al termine di percorsi quinquennali, in “chimica, materiali e biotecnologie”**, non esiste nessun interesse pubblico ad impedire l'assegnazione degli 8 punti previsti al candidato. Sul punto è opportuno altresì rilevare come altro Dirigente scolastico con nota del 4 dicembre 2018 (**doc. 9** ricorso principale) ha attestato come *“L'indirizzo Biologico Brocca dell'ITAS “G. Bruno” ... è confluito nell'Istituto Tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica materiali e biotecnologie sanitarie”*.

3) *Difetto di motivazione per erroneo apprezzamento degli elementi di fatto. Violazione art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241.*

Come già precisato, l'amministrazione ha respinto le duplici richieste di attribuzione degli 8 punti avanzate dal candidato Cecchini, deducendo le seguenti motivazioni: *“il titolo di studio del sig. Cecchini è stato rilasciato da un Liceo scientifico”* (nota del 5 dicembre 2018) ovvero in quanto inerente competenze *“non attinenti alle attività proprie dei Vigili del Fuoco”* (nota del 21 dicembre 2018).

Tali motivazioni risultano viziate, in quanto in contrasto con gli elementi di fatto, conosciuti dall'amministrazione.

L'attinenza del titolo di studio del Cecchini con le competenze proprie dei vigili del fuoco, è stata enunciata nell'Allegato “C” al bando di concorso.

**Contestualmente alla proposizione del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti il Cecchini avanzava altresì istanza cautelare di cui si riportano sinteticamente i motivi.**

Con riferimento al *fumus* dell'impugnazione, venivano richiamati i motivi d'impugnazione.

Con riguardo al *periculum*, è inconfutabile come la persistenza dello stato di disoccupazione del Cecchini pregiudichi non solo le proprie condizioni economiche, ma anche la sua condizione di vita. Il Cecchini, infatti, ha 28 anni ed è senza attività lavorativa, talché è costretto a vivere e gravare sulla famiglia. Tale condizione è inaccettabile solo che si consideri l'evidente errore in cui è caduta l'amministrazione.

L'immediato collocamento, seppur con riserva, in posizione utile, consentirebbe al Cecchini di seguire le medesime procedure di tutti i vincitori del concorso, perseguendo l'interesse pubblico di dotare il Corpo Nazionale di un componente particolarmente meritevole.

Pertanto il Cecchini chiedeva l'accoglimento del ricorso ed in via cautelare la collocazione, seppur con riserva, nella posizione utile della graduatoria mediante l'attribuzione degli 8 punti ingiustamente negati per l'erronea valutazione del titolo di studio posseduto. Il tutto con vittoria degli onorari e delle spese di giudizio.

Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. Ibis con ordinanza interlocutoria n. 6305/2019 del 23 maggio 2019 chiedeva al MIUR chiarimenti sui seguenti punti: a) *“all'equivalenza del titolo di studio posseduto dal ricorrente, cioè “Diploma Liceo Scientifico indirizzo biologico Brocca”, con il diploma di studio rilasciato da un Istituto tecnico”*; b) *“alla circostanza che il suddetto Diploma possa essere attualmente considerato quale Diploma conseguito presso un Istituto Tecnico, ...”*; c) ogni altro atto e/o chiarimento. Il MIUR con nota n. prot. U.0012980 del 13 giugno 2019 chiariva che *“il percorso seguito dal signor Nicola Cecchini è senz'altro equiparabile al percorso di istruzione tecnica “chimica materiali e biotecnologie, per quanto riguarda invece gli aspetti giuridico-formali, si tratta di percorsi – e di titoli di studio – diversi”*.

Alla luce della nota del MIUR di cui sopra il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. Ibis con ordinanza n. 4569/2019 del 2 luglio 2019 (pubblicata il 5 luglio 2019) accoglieva la domanda cautelare del Cecchini e ordinava all'amministrazione *“Considerato che, anche alla luce di quanto indicato dal MIUR ... sui profili di equipollenza dei titoli, il ricorso non appare manifestamente infondato e che il danno prospettato da parte ricorrente può essere ovviato mediante un riesame da parte dell'Amministrazione ...”*. Tuttavia la Commissione esaminatrice confermava *“... l'impossibilità di attribuire al Sig. CECCHINI il punteggio per il titolo di studio”*.

Con la stessa ordinanza il TAR Lazio ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di **tutti i contro interessati, individuandoli in tutti i candidati inseriti nella graduatoria** ed autorizzando la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione con l'avviso che segue: **“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma del 2 luglio 2019 (pubblicata il 5 luglio 2019), n. 4569/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei contro interessati”**.

Per la prosecuzione del giudizio veniva fissata l'udienza pubblica del 17 giugno 2019.

Perugia-Roma, li 14 agosto 2019

Avv. Michele Rosario Lioi

Avv. Alessandro Graziani